

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Maggio 2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 Plusvalenza da cessione di azienda contro costituzione di rendita vitalizia - Cassazione n. 11434 dell'11/5/18
- 4 Ai fini Irap occorre verificare se più studi comportano autonoma organizzazione – Cassazione n. 12085 del 17/5/18

Iva

- 4 Esenzione IVA per le prestazioni educative di una SRL accreditata- Cassazione n. 14124 dell'1/6/18

Irap

- 5 Irap - professionista che è anche amministratore, sindaco o revisore - Cassazione n. 14790 dell'8/5/18

Fiscalità persone fisiche

- 5 Terreno con "baracca" – è terreno edificato o edificabile? Cassazione n. 13628 del 30/5/18
- 5 Plusvalenze da cessione di terreno edificabile - conferimento in società di terreno con destinazione "verde pubblico" divenuto area edificabile dopo il conferimento - Cassazione n. 13657 del 30/5/18

Accertamento questioni procedurali

- 6 Accertamento bancario nei confronti della studio associato - Autorizzazione alla verifica sul conto cointestato acquisita nei confronti di uno degli associati - Cassazione n. 13353 del 28/5/18
- 7 Cessione di beni immobili - è legittima la rideterminazione in base al valore OMI accompagnata dalla comparazione ad immobili simili - Cassazione n. 12481 del 21/5/18
- 7 Differenza fra acquisti e vendite nella contabilità di magazzino – non si applica la presunzione di cessione e acquisto di beni - Cassazione n. 12245 del 18/5/18
- 7 Agevolazioni – la dichiarazione non è emendabile - Cassazione n. 12782 del 23/5/18
- 7 Reditometro – l'Agenzia guarda anche agli anni successivi quello accertato - Cassazione n. 12397 del 21/5/18
- 8 Credito d'imposta - click day legittimo- Cassazione n. 14620 del 6/6/18

Contenzioso tributario

- 8 Cartella di pagamento - senza il calcolo degli interessi è nulla - Cassazione n. 10481 del 3/5/18
- 8 Rendita catastale e classamento su cui si è formato il giudicato sono elementi immutabili negli anni – il giudicato si estende anche ad altri periodi d'imposta - Cassazione n. 13146 del 25/5/18
- 9 Società di persone estinta a seguito di cancellazione dal registro imprese - avviso di accertamento notificato al socio illimitatamente responsabile - Cassazione n. 13322 del 28/5/18

Varie

- 9 | Motivazione dell'avviso di classamento nella **procedura DOCFA** - *Cassazione n. 12425 del 21/5/18*
- 9 | Imposta di registro - Determinazione della base imponibile per la cessione di immobile – **valore delle quotazioni OMI** - *Cassazione n. 11439 dell'11/5/18*
- 10 | Imposta di registro – si considera divisione lo **scioglimento della comunione** su un immobile disposto con sentenza dal giudice - *Cassazione n. 13637 del 30/5/18*
- 10 | Imposta chiesta a **rimborso in dichiarazione** - dopo 90 giorni si consolida - *Cassazione n. 10690 del 4/5/18*
- 10 | Imposta di **registro per le sentenze** - *Cassazione n. 12023 del 16/5/18*
- 10 | **INVIM** - conferimento di un bene immobile - *Cassazione n. 10682 del 04/5/18*
- 11 | Apporto al **trust**: quando si applica **l'imposta di donazione**- *Cassazione n. 13626 del 30/5/18*
- 11 | **Consulenza fiscale** e tributaria dei **non iscritti agli albi** - *Cassazione n. 13342 del 24/5/18*

REDDITO D'IMPRESA

Plusvalenza da cessione di azienda contro costituzione di rendita vitalizia**Cassazione n. 11434 dell'11/5/18**

In tema di imposta sui redditi, è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale tassabile anche nel caso di cessione a titolo oneroso di azienda (farmacia) a fronte della costituzione di una rendita vitalizia, posto che essa costituisce il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando un'utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un **valore economico accettabile mediante calcoli attuariali**.

Ne deriva, inoltre, l'imputazione per competenza del corrispettivo assumendo rilievo il momento di perfezionamento del contratto attesa la natura intrinsecamente onerosa dell'atto traslativo"; "né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento.

Si osserva che la sentenza è palesemente incongruente poiché non è l'amministrazione che pretende di ricevere le imposte (anche) sulla rendita ma lo prevede la legge ed è questo che è stato sottolineato alla Corte che sul punto è stata solo in grado di richiamare precedenti sentenze obsolete poiché riferite a periodi in cui la rendita fruiva di una detassazione del 40% forfetario.

Ai fini Irap occorre verificare se più studi comportano autonoma organizzazione**Cassazione n. 12085 del 17/5/18**

Va appurato se l'utilizzo di più studi da parte del professionista (medico) sia volto esclusivamente a **un più agevole e comodo accesso degli assistiti**, in virtù di convenzioni stipulate con l'ASL di riferimento, ovvero sia sintomatico di un'organizzazione volta ad accrescere la clientela privata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l'utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze non è circostanza che possa far ritenere sussistente "l'autonoma organizzazione" ove tali studi costituiscano semplicemente più luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma (Cass. n. 25238/16 e 16369/17).

Tuttavia, con l'utilizzo di tre studi il professionista impiega **beni strumentali globalmente eccedenti**, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l'esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell'IRAP (Cass. n. 16369/17; n. 23838/16, n. 17569/16, n. 17742/16, n. 19011/16; n. 22852/16 e n. 22103/16).

IVA

Esenzione IVA per le prestazioni educative di una SRL accreditata**Cassazione n. 14124 dell'1/6/18**

Si all'esenzione Iva per le prestazioni educative, didattiche e formative di una Srl che ha ottenuto il riconoscimento mediante **accreditamento da parte della Regione**. Il riferimento normativo «a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni» (articolo 10, comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633/1972) è meramente descrittivo per affermare che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell'esenzione Iva, purché siano poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Trattandosi di un riferimento generico, il riconoscimento è valido presupposto per ottenere l'esenzione se proveniente, oltre

che dal **Ministero della pubblica istruzione**, anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta **competenti** (Cass. n. 8977/2002 e n. 13069/2011), da organismi da loro vigilati, incluse le federazioni sportive (Cass. n. 8623/2012 e n. 12698/2017) o da enti locali.

IRAP

Irap - professionista che è anche amministratore, sindaco o revisore

Cassazione n. 14790 dell'8/5/18

Il professionista che svolge anche l'attività di amministratore di società, di revisore o sindaco non è soggetto a Irap per la parte di compensi derivanti da quest'ultima attività, sempreché si possa, in concreto, scorporare i compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

Qualora lo scorporo dei compensi relativi alle diverse attività **non sia possibile**, il professionista paga l'Irap anche per i compensi relativi alla specifica attività.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Cessione di terreno con "baracca" - è terreno edificato o edificabile?

Cassazione n. 13628 del 30/5/18

La Cassazione si è pronunciata sulla corretta applicazione della disciplina fiscale di cui all'art. 67, co. 1, lett. b) del Tuir, relativamente alla questione se la vendita di area già edificata (una "baracca") possa rientrare nelle ipotesi tassative, previste dalla disposizione che assoggetta a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".

Nel caso di specie, **la cessione ha avuto ad oggetto una baracca**; di conseguenza, atteso l'oggetto della cessione, nulla rileva (al fine specifico per cui è causa) che tale baracca nelle intenzioni delle parti fosse destinato alla demolizione e successiva ricostruzione, o che la stessa non fosse regolarmente censita al catasto, risultando che la stessa era utilizzabile ai fini edificatori senza alcun aumento di volumetria.

La Corte, sul punto, ha rinviato al principio di diritto di recente affermato dalla Cassazione (con la sentenza n. n. 1674 del 2018) secondo cui in materia di imposta sui redditi sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e, quindi, già edificati. Ciò vale **anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione** dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 67 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica.

Plusvalenze da cessione di terreno edificabile - conferimento in società di terreno con destinazione "verde pubblico" divenuto area edificabile dopo il conferimento

Cassazione n. 13657 del 30/5/18

In una fattispecie in cui è stata chiamata a decidere la disciplina fiscale applicabile a **una plusvalenza realizzata a seguito di conferimento a una s.a.s.**, di alcuni terreni prima classificati come "verde pubblico" e successivamente divenuti edificabili dopo la stipula dell'atto di conferimento, ma prima della iscrizione tavolare (iscrizione del diritto di proprietà al libro fondiario) del relativo atto traslativo, a seguito di delibera del Comune la Cassazione si è pronunciata sulla corretta applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del

Giuri Assist

Tuir, che prevede la tassazione dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Al riguardo, è stato affermato che, posto che **oggetto della tassazione non è l'atto, né tantomeno il suo effetto traslativo, bensì il reddito che ne è ricavato in termini di plusvalenza** (c.d. reddito diverso), ne discende che,

- il **momento impositivo**, anche ai fini dell'imputazione temporale, va identificato con quello in cui tale reddito si produce, e dunque con il **momento in cui il diritto al pagamento del corrispettivo sorge e diviene esigibile**, ossia, con il momento della conclusione del contratto (per effetto della quale sorge il diritto al corrispettivo da parte del venditore), restando irrilevante che, per i meccanismi propri del sistema tavolare, l'effetto traslativo abbia a prodursi in un momento successivo quale quello della iscrizione nel libro fondiario;
- è rispetto al primo momento che occorre valutare la sussistenza dei presupposti d'imposta, tra i quali anche la destinazione urbanistica dell'area. **Il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono infatti sul contratto** che, una volta sottoscritto dalle parti, è concluso e perfetto, come tale dunque in grado di produrre tutti gli effetti diversi da quelli del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Sono solo gli effetti reali dello stesso che, per prodursi, hanno bisogno che si completi il procedimento che prende avvio con la presentazione della domanda tavolare".

Pertanto, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza, il **"momento della cessione"** a cui occorre guardare è quello del conferimento dei terreni nella costituita s.a.s., cui **corrisponde l'attribuzione in contropartita della partecipazione sociale al conferente**.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Accertamento bancario nei confronti della studio associato - autorizzazione alla verifica sul conto cointestato acquisita nei confronti di uno degli associati

Cassazione n. 13353 del 28/5/18

La Cassazione è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità di un accertamento emesso nei confronti di uno Studio legale associato sulla scorta delle risultanze di accertamenti bancari sul conto cointestato tra i professionisti associati in cui la prescritta autorizzazione alla verifica era stata acquisita in relazione a un solo cointestatario del conto.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che ai fini delle imposte dirette la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la guardia di finanza, del comandante di zona) prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973], ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, precisando che l'illegittimità può essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.

È stato, inoltre, precisato che in materia tributaria, non qualsiasi irrualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

In conclusione, pur in assenza di autorizzazione alla verifica acquisita rispetto a tutti i cointestatari del conto, l'accertamento è stato ritenuto legittimo.

Cessione di beni immobili - è legittima la rideterminazione in base al valore OMI accompagnata dalla comparazione ad immobili simili**Cassazione n. 12481 del 21/5/18**

In tema di accertamento dei redditi d'impresa l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie, **tali indizi sono stati ritenuti correttamente forniti dall'Ufficio**, che oltre ad aver richiamato i valori OMI, ha comparato il corrispettivo della cessione ad altro specifico immobile di caratteristiche simili l'immobile oggetto della questione.

In tal modo, infatti, il contribuente può, con una semplice visura catastale, prendere corretta conoscenza della consistenza degli immobili comparati.

Differenza fra acquisti e vendite nella contabilità di magazzino – non si applica la presunzione di cessione e acquisto di beni**Cassazione n. 12245 del 18/5/18**

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie (nella specie i prospetti inventariali di magazzino) esclude l'applicabilità della disciplina dettata dal D.P.R. n. 441/1997, in materia di presunzioni di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria.

Ciò detto, è pur vero che le disposizioni generali consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza), in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita.

Agevolazioni – la dichiarazione non è emendabile**Cassazione n. 12782 del 23/5/2018**

Il credito d'imposta concesso per favorire la ricerca scientifica, al pari di quello per incentivare il commercio, è riconosciuto a titolo di agevolazione fiscale e l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è accordato ha valore negoziale, integrando una dichiarazione di volontà e non di scienza.

Di conseguenza, alla dichiarazioni in cui sono indicati tali agevolazioni è inapplicabile il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali. Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato una cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, emessa dopo che l'Agenzia aveva rilevato l'indebita compensazione di un credito d'imposta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997, **in quanto non indicato nel quadro RU della dichiarazione, come previsto a pena di decadenza, non considerando rilevanti le modifiche apportate con la dichiarazione integrativa** prodotta dal contribuente.

Redditometro – l'Agenzia guarda anche agli anni successivi quello accertato**Cassazione n. 12397 del 21/5/18**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel prevedere che l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con D.M. delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per 2 o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento.

In applicazione di tale principio è stato ritenuto legittimo l'accertamento da redditometro che considera

anche anni successivi a quelli in contestazione e non si limita a tener conto degli elementi indicativi della capacità contributiva emersi esclusivamente negli anni oggetto d'accertamento, con ciò evidenziando **l'esistenza di una ulteriore capacità contributiva che pur esplicatasi negli anni immediatamente successivi a quelli in contestazione era sussistente negli anni oggetto di controversia.**

Credito d'imposta – click day legittimo

Cassazione n. 14620 del 6/6/18

Come noto l'art. 1, commi 280 e seguenti, della legge n. 296/2006, ebbe a prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente l'art. 29 del D.L. n. 185/2008, ebbe a contingentare il credito riferito a spese sostenute prima del 29/11/2008 per mancanza di risorse dedicate. Ebbene, il credito spettante a questi soggetti fu assegnato in base al criterio del **click day** ossia vennero assegnate **ai soggetti più veloci** nel trasmettere l'istanza telematica.

Ebbene, la Corte ha ritenuto che il **criterio di cui trattasi è legittimo** e non viola i principi costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza. Le lamentale sollevate concernenti la disparità di trattamento tra contribuenti tutti egualmente titolari di crediti d'imposta, per effetto della procedura telematica di ammissione al beneficio o, per converso, di diniego del nulla-osta - non sono condivisibili perché rimettere in discussione l'assegnazione delle risorse [...] determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, co. 236, della legge n. 91/2009, finanziamento che è riservato ai "perdenti".

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cartella di pagamento - senza il calcolo degli interessi è nulla

Cassazione n. 10481 del 3/5/18

La cartella di pagamento che non contiene l'indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi dovuti sul debito tributario, pur se riporta gli interessi, è nulla.

I criteri per il calcolo degli interessi sono predeterminati per legge, purtroppo, il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo ed è, pertanto, essenziale, a pena di nullità della cartella, che vengano indicate le **aliquote prese a base delle annualità**, non limitandosi a contenere solo l'ammontare globale degli interessi dovuti.

Rendita catastale e classamento su cui si è formato il giudicato sono elementi immutabile negli anni – il giudicato si estende anche ad altri periodi d'imposta

Cassazione n. 13146 del 25/5/18

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con **sentenza passata in giudicato**, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto".

Rientra tra le ipotesi di "giudicato esterno" la rendita catastale e il classamento su cui si è formato il giudicato posto che tale elemento si attegga quale elemento preliminare comune ed **immutabile negli anni**.

Secondo la Cassazione, **l'autonomia dei periodi d'imposta trova giustificazione in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo** (ad es. la capacità

contributiva, le spese deducibili). Mentre vi sono elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, che entrano a comporla per una pluralità di periodi di imposta. A questa tipologia di "elementi preliminari", possono essere ascritti anche la "categoria e la rendita catastale".

Tali elementi - per la caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del "periodo d'imposta" assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d'imposta - possono essere oggetto di accertamento. L'eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta ha efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d'imposta.

Società di persone estinta a seguito di cancellazione dal registro imprese - avviso di accertamento notificato al socio illimitatamente responsabile

Cassazione n. 13322 del 28/5/18

Chiamata ad esprimersi un caso di accertamento notificato dopo l'estinzione della società di persone, la Cassazione, considerato che l'accertamento era stato notificato alla S.a.s. successivamente alla cancellazione della medesima dal registro delle imprese, ma contestualmente detto avviso era stato notificato anche al socio illimitatamente responsabile, ha affermato che in questa ipotesi, seppure in presenza dell'estinzione della società, ormai priva della capacità di stare in giudizio, opera un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale **i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci**, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Pertanto, è stata ritenuta legittima la notifica dell'avviso di liquidazione ad una società di persone cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci per farne valere la responsabilità anche solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l'estinzione dell'ente se e fino a quando permangano debiti sociali, **all'obbligazione della società si aggiunge**, secondo il disposto dell'art. 2312, comma 2, c.c., **quella dei singoli soci**, quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti.

FISCALE – VARIE

Motivazione dell'avviso di classamento nella procedura DOCFA

Cassazione n. 12425 del 21/5/18

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 16/1993, art. 2 e dal D.M. n. 701/1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, il vincolo della motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto mediante la **mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, esclusivamente nel caso in cui gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente istante non vengano disattesi dall'ufficio** e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita scaturisca da una differente valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. **In caso contrario**, pertanto, **la motivazione dovrà risultare maggiormente approfondita** e rappresentare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

Imposta di registro - Determinazione della base imponibile per la cessione di immobile – valore delle quotazioni OMI

Cassazione n. 11439 dell'11/5/18

In relazione ai criteri applicati per l'emissione di un avviso di rettifica e liquidazione relativo ad un atto di vendita di un immobile (magazzino), e di appezzamenti di terreno, siti in zona classificata nel Piano Regolatore Generale "CD Polifunzionale", con cui l'Agenzia delle entrate ha rettificato il valore finale

dichiarato, la Cassazione ha affermato che le **quotazioni OMI**, risultanti dal sito Web dell'Agenzia delle entrate **non costituiscono fonte tipica di prova, ma mero strumento di ausilio** ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a "condurre ad **indicazioni di valori di larga massima**". Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili nel medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione.

Imposta di registro – si considera divisione lo scioglimento della comunione su un immobile disposto con sentenza dal giudice

Cassazione n. 13637 del 30/5/18

In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura ad un convivente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'**aliquota** di divisione e non quella **di vendita**; quest'ultima, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, **si applica** solo nel caso in cui ad un convivente siano stati attribuiti beni per un **valore eccedente quello spettante**, e limitatamente alla parte in eccedenza.

Imposta chiesta a rimborso in dichiarazione - dopo 90 giorni si consolida

Cassazione n. 10690 del 4/5/18

L'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso e, di conseguenza, il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546/1992, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente.

Imposta di registro per le sentenze

Cassazione n. 12023 del 16/5/18

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio è soggetta imposta di registro; l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo **avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali**, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. L'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull'avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione.

INVIM - conferimento di un bene immobile

Cassazione n. 10682 del 04/5/18

In tema di INVIM, dal principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-42/96 - secondo il quale la direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalle direttive nn. 73/79, 73/80, 74/553 e 85/303, va interpretata nel senso che non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile accertato all'atto del conferimento del medesimo in una società di capitali. Conseguentemente **è legittima applicazione**, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'**INVIM ad un'operazione di conferimento di un bene immobile** in una società di capitali.

Apporto al trust: quando si applica l'imposta di donazione**Cassazione n. 13626 del 30/5/18**

Sul presupposto che l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione è un'imposta nuova, con connotati peculiari e disomogenei, è stato chiarito che **la destinazione di un patrimonio al vincolo del trust è soggetta a imposta di donazione se è effettuata mediante un atto dotato di effetto traslativo.**

La sentenza distingue, comunque, l'ipotesi di:

- istituzione del vincolo di destinazione in contemporanea ad un effetto traslativo;
- istituzione del vincolo di destinazione che ha solo portata destinataria con conseguente effetto di segregazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente

In quest'ultimo caso, in mancanza di effetto traslativo, l'imposta di donazione si applica.

Consulenza fiscale e tributaria dei non iscritti agli albi**Cassazione n. 13342 del 24/5/18**

Accolto il ricorso del legale rappresentante di uno studio professionale che reclamava i compensi per la consulenza fiscale e tributaria e per l'elaborazione di dati contabili, fatta per una cooperativa ed affermato il principio secondo cui **l'assistenza fiscale, per la dichiarazione dei redditi o la tenuta dei libri contabili, non è appannaggio esclusivo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei periti commerciali.** Queste attività non rientrano, infatti, tra quelle che possono essere svolte solo dai soggetti iscritti all'albo professionale o abilitati.